



CITTÀ DI CASELLE TORINESE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 13 del 25/03/2019

OGGETTO: TARI ANNO 2019 - APPROVAZIONE TARIFFE

L'anno duemiladiciannove, addì venticinque del mese di Marzo alle ore 18:00 , nella sede delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono presenti i signori:

	Nome	P	A		Nome		
1	BARACCO LUCA	X		10	CARACCILO ARTURO	X	
2	SANTORO ERICA	X		11	PAVANELLO MARCO	X	
3	GREMO PAOLO	X		12	VALLE PIER PAOLO	X	
4	ISABELLA GIOVANNI	X		13	FAVERO ALESSANDRO	X	
5	GRIMALDI ANGELA	X		14	FONTANA ANDREA	X	
6	MIGLIORINO FABIO	X		15	GIAMPIETRO ROBERTO		X
7	SIRACUSA GIUSEPPE	X		16	DOLFI ANDREA	X	
8	ALLERI CRISTINA		X	17	CHIAPPERO LUIGI	X	
9	SERGNESE STEFANO	X					

Assume la presidenza il Sig. Luca Baracco

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale Stefania dr.ssa Truscia.



PROVINCIA DI TORINO



CITTÀ DI CASELLE TORINESE

OGGETTO: TARI ANNO 2019 - APPROVAZIONE TARIFFE

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 31 luglio 2017 del Documento Unico di Programmazione 2018/2020 articoli 151 e 170 del D.lgs 267/2000 e s.m.e.i.;

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 14 maggio 2018 “Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020 – Approvazione;

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 14 maggio 2018 “Approvazione Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020”;

La Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 9.7.2018 “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020”;

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 30.7.2016 ad oggetto “Regolamento Comunale per l’esercizio del controllo interno degli atti e delle azioni amministrative (art. 3 D.L. 174/2012 l. 213/2012)”;

Il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 che differisce al 28 febbraio 2019 e il Decreto Legislativo del 25/1/2019 che differisce al 31 marzo 2019 l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, autorizzando l’esercizio provvisorio per gli enti locali;

L’art. 163 del TUEL 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio di Bilancio;

La deliberazione n. 5 del 17.1.2019 ad oggetto: “Adozione misure di contenimento e di razionalizzazione della spesa corrente nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021”;

VISTI:

Il D. Lgs. 126 del 10.08.2014 il quale integra e modifica il precedente D. Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42;

La Legge 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019);

lo Statuto Comunale;

il Regolamento di Contabilità;

il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale del 21/02/2019:

- n. 27 con la quale è stata approvata la proposta al Consiglio Comunale di approvazione dello schema del Piano economico finanziario 2019 relativo al servizio di gestione dei rifiuti presentato dal Consorzio di Bacino n. 16;

- n. 28 con la quale è stata approvata la proposta al Consiglio Comunale di approvazione delle Tariffe TARI anno 2019;

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 147 del 27 dicembre 2013, e s.m.e i., che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura



CITTÀ DI CASELLE TORINESE

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Rilevato che l'Amministrazione Comunale ha approvato separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza i tributi comunali;

Viste le deliberazione del Consiglio Comunale :

- n. 23 del 29.04.2014 "Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti – TARI";
- n.10 del 7.04.2015 "Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti - TARI -" INTEGRAZIONE art. 25 -;
- n. 11 del 21.03.2016 "Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti - TARI – MODIFICA ART. 15 - COMMA 1 - Riscossione";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 29.11.2018 "Proroga Convenzione con il Consorzio di Bacino 16 per la gestione della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2019";

Premesso che con verbale n. 12 in data odierna il Consiglio Comunale ha approvato il "Piano finanziario 2019 e relativa relazione di accompagnamento per il tributo sui rifiuti TARI 2019 – 2021";

Rilevato che il comma 683 dell'art. 1 della Legge 147/2013 e s.m.i. prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;

La TARI deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti tributarie che costituiscono l'imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Le tariffe TARI sono determinate :

o sulla base del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999, n. 158, come previsto dall'art.1, comma 651, della Legge 27/12/2013, n. 147;

o dell'apposito regolamento;

o per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi, sulla scorta delle formule previste dal DPR 158/1999, previa ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche ed individuazione dei coefficienti proporzionali di produttività $Ka(n)$ (coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze domestiche), $Kb(n)$ (coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze domestiche), $Kc(ap)$ (coefficiente per il calcolo della parte fissa per le utenze non domestiche) e $Kd(ap)$ (coefficiente per il calcolo della parte variabile per le utenze non domestiche), di cui all'allegato 1 al D.P.R. 158/1999;



CITTÀ DI CASELLE TORINESE

Ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della Legge 147/2013 e s.m.i., resta ferma la disciplina del tributo provinciale, ora Città metropolitana di Torino, per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;

Riscontrato che occorre provvedere all'approvazione delle tariffe relative al tributo in questione, in applicazione dell'art. 1 commi 639 e segg. della Legge 147/2013 e s.m.i.;

Considerato che nella determinazione dei costi da coprire con la TARI, come previsto dal comma 653, art. 1, della Legge n. 147/2013, occorre *anche* tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard, in termini di *“costo standard”* di gestione di una tonnellata di rifiuti, determinate in base alle istruzioni operative contenute nelle *“Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013”* e relativo *Aggiornamento* per l'anno 2019 del 14/02/2019;

Preso atto che le risultanze del fabbisogno standard del Comune di Caselle T.se, (aggiornate ai valori come da Allegato 3 alle linee guida MEF del 14/02/2019) determinano un fabbisogno standard finale pari a €. 286,18 (inferiore al costo unitario medio di riferimento di €. 294,64) e il costo standard complessivo del servizio ammonta a €. 1.711.628,11, come risulta dal prot. n. 8060 del 19/02/2019 pervenuto dal Consorzio di Bacino 16 e agli atti dell'ente;

Considerato che tali risultanze non tengono comunque conto di *tutti* i costi da coprire con la TARI in base al DPR 158/1999 (riferiti, ad esempio, ai costi comuni e agli accantonamenti), e che gli eventuali divari fra quanto desumibile in termini di fabbisogno standard e quanto contenuto nei piani finanziari vanno considerati anche facendo riferimento al fatto che il fabbisogno standard non può dar conto delle caratteristiche specifiche della morfologia territoriale nella quale si svolge il servizio nei singoli comuni e neppure delle eventuali differenze qualitative del servizio stesso;

Vista la legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28.12.2015) Art.1, che prevede:
o comma 27 : “i Comuni possono continuare ad utilizzare – anche per il 2016 e il 2017 – i coefficienti per la determinazione della TARI superiori o inferiori del 50 per cento rispetto alle soglie minime e massime indicate dal cd. “metodo normalizzato” di cui al DPR n.158 del 1999”. Tale disposizione è stata prorogata anche per l'anno 2019 dal comma 1093 della Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018);

Ritenuto confermare per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 13 del “Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti – TARI” vigente, quanto stabilito dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 26.03.2018 “TARI – anno 2018 – Approvazione Tariffe”, in ordine alle agevolazioni/esenzioni TARI, e come riportato nell'allegato D alla presente deliberazione;

Ritenuto variare la ripartizione dei costi totali del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, in ragione delle modifiche dell'assetto complessivo delle utenze del servizio in conseguenza alla costituzione del comune di Mappano, e relativo assestamento per l'anno 2019, garantendo la sostanziale corrispondenza delle disposizioni generali che hanno regolato e che attualmente disciplinano l'applicazione delle due forme di prelievo, entrambi riferite al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, attribuendo il 69 per cento del costo complessivo all'utenza domestica ed il 31 per cento a quelle non domestica;

Ritenuto di confermare le misure dei coefficienti di potenziale produzione dei rifiuti **Ka** e **Kb** per le utenze domestiche e **Kc** e **Kd**, per le utenze non domestiche, di cui alle Tabelle del "Metodo



CITTÀ DI CASELLE TORINESE

normalizzato" contenuto nell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, così come definite ed applicate per le annualità 2018 e precedenti in regime di TIA e TARES;

Dato atto che, sulla scorta di quanto sopra evidenziato, delle disposizioni normative e regolamentari e del Piano Finanziario approvato, ai fini della determinazione delle tariffe delle singole categorie di utenza di competenza dell'anno 2019, il costo risulta suddiviso come indicato nell'Allegato A), le tariffe per le Utenze domestiche e non domestiche sono determinate negli allegati A) e B) e le utenze mercatali nell'allegato C), uniti al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Per le occupazioni non ricorrenti di durata giornaliera, anche se ripetuta per più giorni, la tariffa per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, comprensiva della quota fissa e della quota variabile, è proposta per l'anno 2019 come segue (con diminuzione della tariffa dello spettacolo viaggiante visto il costo del relativo servizio):

1. FIERE:

- Banchi di mercato (posteggi) fino a 24 mq. €. 6,45 per ogni giorno più Trib. Prov.le
- Banchi di mercato (posteggi) oltre a 24 mq. €. 8,75 per ogni giorno più Trib. Prov.le

2. SPETTACOLO VIAGGIANTE €. 0,039/mq/giorno più Trib. Prov.le

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata sottoposta alla competente Commissione Consiliare nella seduta del 14 marzo 2019 e per mancanza del numero legale dei componenti la stessa risulta deserta (come da verbale depositato agli atti);

Ritenuto necessario dichiarare l'immediata eseguibilità al fine di procedere celermente con gli incassi della TARI da parte degli utenti;

Preso atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali 2019-2021 è prorogato al 31/03/2019 con Decreto del Ministero dell'Interno del 25/1/2019;

Dato atto che il presente verbale è corredato dall'integrale trascrizione degli interventi dei consiglieri;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

Il Capo Settore Finanze, per quanto riguarda la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

Il Capo Settore Finanze, per quanto riguarda la regolarità contabile;

Con votazione palese che da il seguente risultato:

Presenti n. 15

Favorevoli n. 11

Contrari n. 3 (FONTANA Andrea, DOLFI Andrea, FAVERO Alessandro)

Astenuti n. 1 (CHIAPPERO Luigi)



CITTÀ DI CASELLE TORINESE

DELIBERA

- 1) di richiamare tutto quanto indicato nella premessa che qui si intende integralmente riportato;
- 2) di stabilire i seguenti parametri di riferimento per determinare le tariffe della TARI da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2019 :
 - a) 69% utenze domestiche, 31% utenze non domestiche, comprensiva dei costi imputabili agli operatori mercatali;
 - b) utilizzo degli stessi coefficienti **Ka, Kb, Kc e Kd** per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche di cui all'allegato 1 del DPR 158/1999, già utilizzati sino allo scorso anno per la determinazione delle tariffe TIA, TARES E TARI;
- 3) di determinare, sulla scorta dei parametri sopra riportati, del regolamento comunale e del piano finanziario approvati con precedenti deliberazioni, le tariffe della TARI da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2019, in applicazione delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, adeguate al computo delle tariffe giornaliere per quanto concerne gli operatori mercatali, sulla base dei conteggi di cui agli allegati A), B) e C), allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 4) di fissare, per l'anno 2019, per le occupazioni non ricorrenti di durata giornaliera, anche se ripetuta per più giorni la tariffa per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, comprensiva della quota fissa e della quota variabile, come segue:

1. FIERE:

- Banchi di mercato (posteggi) fino a 24 mq. €. 6,45 per ogni giorno più Trib. Prov.le
- Banchi di mercato (posteggi) oltre a 24 mq. €. 8,75 per ogni giorno più Trib. Prov.le

2. SPETTACOLO VIAGGIANTE €. 0,039/mq/giorno più Trib. Prov.le

- 5) di confermare per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 13 del "Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti – TARI" vigente, quanto stabilito dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 26.03.2018 "TARI – anno 2018 – Approvazione Tariffe", in ordine alle agevolazioni/esenzioni TARI, come riportato nell'allegato D alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale;

Con successiva votazione palese che dà il seguente risultato:

Presenti n. 15

Favorevoli n. 11

Contrari n. 3 (FONTANA Andrea, DOLFI Andrea, FAVERO Alessandro)

Astenuti n. 1 (CHIAPPERO Luigi)

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti locali.

Il presente verbale è corredato degli interventi dei consiglieri in forma audio e verrà corredato degli interventi in forma scritta in sede di approvazione verbali.



PROVINCIA DI TORINO

CITTÀ DI CASELLE TORINESE



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Luca Baracco

Il Segretario Generale
Stefania dr.ssa Truscia

(atto sottoscritto digitalmente)